

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 182/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 7 maggio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli, Dr. Luigi Antonio Esposito – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1) **RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIATORE RUGGIERI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTAGLI SEGUITO GARA F.C.D. CALCIO TEAM SANNICANDRO/POL. D. MARCONI DEL 9.3.2008** (Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 59 del 15.5.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal calciatore Ruggieri Antonio.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DEL SIG. X AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI 5 MESI A FAR TEMPO DALL’1.9.2009 E FINO AL 31.1.2010 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 8, COMMA 1, OGGI 10, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE N. 4313/612PF06-07/AM/MA DEL 4.2.2009** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C.– Com. Uff. n.114 del 3.4.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Sig. X ridetermina la sanzione inflitta a 5 mesi di inibizione decorrenti dalla pubblicazione del presente dispositivo.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Serio

Publicato in Roma il 7 maggio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete